



## Ultime novità fiscali

<b>Bonus psicologo</b>  <b>Decreto Ministero Salute</b> <b>24.11.2023</b>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 10.1.2024, n. 7 il Decreto che individua il termine di presentazione della domanda “nonché l’entità e validità” del c.d. “Bonus psicologo”. In particolare è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la domanda può essere presentata annualmente tramite l’apposita piattaforma INPS;</li></ul> <p>il beneficio deve essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda</p>
<b>Tariffe ACI 2024</b>  <b>Comunicato Agenzia Entrate</b> <b>22.12.2023</b>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 22.12.2023, n. 298 il Comunicato che rende nota la Tabella delle tariffe dei costi chilometrici da utilizzare nel 2024 per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• determinare il fringe benefit derivante dall’uso promiscuo dell’auto aziendale in capo ai lavoratori dipendenti / assimilati;</li><li>• individuare il valore normale dei veicoli in uso ai soci / familiari.</li></ul>
<b>Decreto “Milleproroghe”</b>  <b>DL 30.12.2023, n. 215</b>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 30.12.2023, n. 303 il DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”, contenente, tra l’altro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il differimento al 31.12.2024 del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari;</li><li>• la proroga di 1 anno del termine per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato / “de minimis” per i quali l’importo è determinabile soltanto nella dichiarazione dei redditi.</li></ul>
<b>Conguaglio seconda rata IMU 2023</b>  <b>Comunicato MEF 12.1.2024</b>	<p>In base a quanto previsto dalla Finanziaria 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• esclusivamente per il 2023 le delibere / regolamenti IMU si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto applicabili per il 2023 anche se inseriti nel Portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicati sul Portale stesso entro il 15.1.2024;</li><li>• se dall’IMU calcolata in base ai nuovi atti e quella versata entro il 18.12.2023 risulta una differenza a debito, l’importo dovuto va versato, senza sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024, mentre se risulta una differenza a credito, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.</li></ul>



## Il nuovo calendario del concordato preventivo biennale

Nell'ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, "Delega al Governo per la riforma fiscale", con il D.Lgs. contenente disposizioni "in materia di **procedimento accertativo**" è prevista l'introduzione, a decorrere dal 2024, del **concordato preventivo biennale (CPB)**.

Per l'**applicazione del CPB** l'Agenzia delle Entrate **formula una proposta per la definizione biennale del reddito** d'impresa / lavoro autonomo e del **valore della produzione netta**. Per i **contribuenti forfetari**, in via sperimentale, la proposta è **limitata ad una annualità**.

### **Fase 1 - procedure informatiche di ausilio**

**Entro l'1.4 di ciascun anno**, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi **programmi informatici** per l'**acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta** di concordato. Per il **2024**, i programmi informatici sono resi disponibili **entro il 15.6**.

### **Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta**

Utilizzando i predetti programmi informatici il contribuente **invia i dati all'Agenzia** per la definizione della proposta di concordato.

### **Fase 3 - formulazione della proposta**


La **proposta di concordato è elaborata e comunicata** dall'Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici.

La proposta è elaborata, in coerenza con i dati comunicati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva sulla base di una **metodologia** (approvata dal MEF) **che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria**, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

### **Fase 4 - adesione / diniego alla proposta**

Il contribuente **può aderire** alla proposta di concordato **entro il 30.6** (termine per il versamento delle imposte sui redditi / IRAP). Per il **primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 15.10** (termine di presentazione del mod. REDDITI 2024).

Il (nuovo) calendario del concordato preventivo **per il 2024** è quindi così individuato.



L'indicazione in dichiarazione dei redditi di **dati non corrispondenti a quelli comunicati**, ai fini della definizione della proposta di concordato, **produce la cessazione del concordato**.

**NB** Per il **primo anno di applicazione** del concordato preventivo, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con **ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569** (compresi i soggetti forfetari), è previsto il **differimento dal 30.6 al 31.7** del termine di



versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA, **senza alcuna maggiorazione.**

## SOGGETTI ISA

**Possono accedere al CPB** per il biennio 2024 – 2025 i soggetti ai quali **sono applicabili gli ISA** che, con riferimento al **periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta (2023) **non hanno debiti tributari** ovvero **hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000** (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta. Rispetto al testo approvato in via preliminare, nel testo definitivo è stata **soppressa la limitazione** dell'accesso al concordato ai soli soggetti con un punteggio di affidabilità fiscale **almeno pari a 8.**

### **Effetti dell'accettazione della proposta**

In caso di **accettazione** della proposta il contribuente deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP** relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

L'accettazione della proposta **obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati** di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.

Nei **periodi d'imposta oggetto di concordato** continuano a **sussistere gli adempimenti fiscali ordinari** (in particolare i soggetti interessati sono tenuti agli ordinari **obblighi contabili / dichiarativi**).

### **Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato**

Il **reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, **senza considerare:**

- **plusvalenze / minusvalenze;**
- **redditi / quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali.**

 Il **reddito minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000.** In caso di associazioni professionali il limite è **ripartito tra gli associati** in base alle relative quote di partecipazione.

### **Reddito d'impresa oggetto di concordato**

Il **reddito d'impresa proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), **senza considerare:**

- **plusvalenze / sopravvenienze attive**, nonché **minusvalenze / sopravvenienze passive;**
- **redditi / quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali** ovvero in **società / enti** di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.

 Il reddito assoggettato a imposizione **non può essere inferiore a € 2.000.** In caso di snc / sas / srl trasparenti il limite è **ripartito tra i soci** in base alle relative quote di partecipazione.

### **Valore della produzione netta oggetto di concordato**

Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 **senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive.** Il valore della produzione netta **minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000.**

### **Effetti del concordato ai fini IVA**

L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini IVA** (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).



### ***Rilevanza delle basi imponibili concordate***

**Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / IRAP / contributi previdenziali**, gli eventuali **maggiori o minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi** rispetto a quelli oggetto di concordato.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono riconosciuti i **benefici premiali ISA** (in particolare, esonero visto di conformità per compensazione crediti tributari).

### **SOGGETTI FORFETARI**

Nel testo definitivo è previsto che, per i **soggetti forfetari** l'adesione al concordato preventivo, in via sperimentale, **per il 2024 è limitata ad una sola annualità**. Le modalità di accesso al concordato ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.

**Non possono accedere al concordato** i soggetti che:

- hanno **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta**;
- **non possiedono il requisito** previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).

### ***Effetti dell'accettazione della proposta***

In caso di **accettazione** della proposta di concordato il soggetto deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024** (mod. REDDITI 2025).

Nel 2024 i soggetti in esame sono tenuti al rispetto degli ordinari **obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario**.

### ***Reddito oggetto di concordato***

Il reddito d'impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato **al netto dei contributi previdenziali** dovuti per legge.

I **maggiori / minori redditi** determinati rispetto a quelli oggetto del concordato **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori**.